

COMUNE di FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 25.06.2001
(Ravvisata legittima dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del _____)

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti le sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali.

Art. 2

(Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981)

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla specifica legge di settore si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma di lire 200.000 (Euro 103,29) e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria l'organo competente procede secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis ed i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 24-11-1981.

3. In tutti i casi in cui la specifica normativa di settore non individui nel Sindaco l'organo competente a determinare ed irrogare la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.107-commi 3 e 5 del Dlgs. N. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie locali l'organo competente è il Responsabile del servizio cui si riferisce la materia regolamentata.

Art. 3

(Pagamento in via breve)

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art.2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art.16 della legge 689/1981.

Art. 4

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti comunali sino a eventuale ridefinizione della materia con specifica superiore normativa.

3. Gli importi sopra fissati nella misura minima e massima vengono rivalutati annualmente sulla base del 100% dell'indice ISTAT.